



Comune di Scurcola Marsicana

Provincia dell'Aquila
Area Amministrativa

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 – 67068 Scurcola Marsicana – Tel.0863/1874022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta Comunale

N. 41 del Reg. del 16.09.2021	OGGETTO: TAR L'AQUILA - S.G.C. HOLDING SRL C/COMUNE+ALTRI. <i>Conferimento incarico all'Avv. Isidori Isidoro.</i>
----------------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **SEDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 16:00 il Commissario Straordinario **Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano**, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Cinzia Gaggiano**, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

D E L I B E R A

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

di rendere il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Area interessata	Tecnica
Ufficio	Tecnico

OGGETTO: TAR L'AQUILA - S.G.C. HOLDING SRL C/COMUNE+ALTRI. Conferimento incarico all'Avv. Isidori Isidoro.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio <input type="checkbox"/> NON RILEVA sotto l'aspetto contabile
Data 15.09.2021	Data 16.09.2021
P. Il Responsabile dell'Area Tecnica F.to (Geom. Gabriele Di Ponzio)	Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria F.to (Dr.ssa Stefania Tellone)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con la società S.G.S. HOLDING SRL, con sede in Ravenna, Via Matteucci n. 44, ha presentato ricorso innanzi al Tar dell'Aquila contro il Comune di Scurcola Marsicana e i Sigg. Garzia Achille e Panella Annamaria, per l'annullamento “*del condono edilizio prot. n. 5571 del 13.08.2015 (pratica 4 anno 1994) rilasciato sulla scorta della domanda di sanatoria presentata dal ridetto Garzia Achille in data 31.12.1994 (prot. n. 9633) e relativa alla variazione di destinazione d'uso del sottotetto nell'immobile contrassegnato al foglio 16, particella 9 del Catasto Fabbricati del menzionato Comune e sito in Scurcola Marsicana (AQ), Via Tiburtina Valeria Km. 106,800 nonché di ogni altro atto antecedente, susseguito o comunque connesso con il provvedimento impugnato*”;

CHE il suddetto ricorso è stato notificato al Comune di Scurcola Marsicana in data 20.07.2021 ed acclarato al protocollo dell'Ente al n. 4368;

Ravvisata la necessità e l'opportunità di costituirsi nel ricorso di cui sopra a difesa delle ragioni dell'Ente, dando mandato all'Avv. Isidori Isidoro del Foro dell'Aquila, con sede legale in L'Aquila, Via Strinella n. 114 – cap 67100, P.I. n. 01755390661 – C.F. SDR SDR 73C04 A345 T, Mail: i.isidori@gmail.com, Pec: i.isidori@pec.it, di rappresentare e difendere l'Ente con ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa;

Rilevato che gli incarichi legali conferiti per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici e che in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile (Linee guida ANAC n. 12/2018 recanti «Affidamento dei servizi legali», pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 264 del 13.11.2018);

Considerato che nel dibattito concernente la natura degli incarichi legali di difesa in giudizio è intervenuta la Corte europea di giustizia con la decisione C-264/2018 (reperibile all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7679015>) nella quale si sostiene l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, di tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali e, di conseguenza, la natura intuitu personae del rapporto tra l'avvocato e il suo cliente in detta tipologia di servizi (secondo il giudice comunitario “simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e

il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". Il giudice giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che "da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare". Inoltre la recente pronuncia evidenzia come "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni");

Richiamata altresì la recente sentenza 11 luglio 2019, n. 1271 con la quale il TAR Campania - Salerno, Sez. I, ha ribadito che il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici; il singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce dunque appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Rilevato ad ogni modo, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

Ritenuto dunque, aderendo all'indirizzo della Corte europea di giustizia in tema di natura fiduciaria degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio conferiti da pubbliche amministrazioni per esigenze puntuali, di procedere fin dall'adozione del presente atto del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale all'individuazione del legale;

Visto il preventivo di spesa, redatto ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i valori minimi per cause di valore da € 5.201,00 e € 26.000,00, acquisito al prot. n. 5661/1 del 15.09.2021, trasmesso dall'Avv. Isidori Isidoro, su richiesta dell'Amministrazione, per un ammontare complessivo di **€ 2.816,10**, secondo lo schema seguente:

	IMPORTO
Compenso professionale	€ 1.930,00
Spese Generali 15%	€ 289,50
Cpa 4%	88,78
Totale imponibile	€ 2.308,28
Iva 22%	€ 507,82
Totale lordo	€ 2.816,10
Ritenuta d'acconto 20%	€ 443,90
Netto a pagare	€ 2.372,20

Visto il curriculum vitae del legale, illustrativo della professionalità ed esperienza, dal quale si evince il possesso delle capacità tecniche e professionali proporzionate allo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto di conferire l'incarico all'Avv. Isidori Isidoro, alle condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, per una spesa complessiva di **€ 2.816,10**;

Uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. sez. I, 21.12.2002, n. 18224 e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel rappresentante legale dell'Ente;

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico e ritenuto all'uopo di approvarlo;

Visto l'art. 183, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, e ritenuto di poter autorizzare la prenotazione di impegno fissato nella misura complessiva di **€ 2.816,10**;

Visto, in particolare, l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente;

Visto lo Statuto comunale;

**PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale**

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- 1) Di ritenere necessario, per tutelare gli interessi di questo Ente, di costituirsi nel ricorso instaurato innanzi al Tar dell'Aquila, prot. n. 4368 del 20.07.2021, dalla società S.G.S. HOLDING SRL, a difesa delle ragioni dell'Ente, dando mandato all'Avv. Isidori Isidoro del Foro dell'Aquila, con sede legale in L'Aquila, Via Strinella n. 114 – cap 67100, P.I. n. 01755390661 – C.F. SDR SDR 73C04 A345 T, Mail: i.isidori@gmail.com, Pec: i.isidori@pec.it, di rappresentare e difendere l'Ente con ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa;
- 2) Di autorizzare il Commissario Straordinario a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al punto precedente;
- 3) Di nominare per la rappresentanza e difesa legale delle ragioni di questo Ente l'Avv. Isidori Isidoro del Foro dell'Aquila, con sede legale in L'Aquila, Via Strinella n. 114 – cap 67100, P.I. n. 01755390661 – C.F. SDR SDR 73C04 A345 T, Mail: i.isidori@gmail.com, Pec: i.isidori@pec.it, al quale si conferisce ogni facoltà di legge, secondo quanto indicato nel disciplinare di incarico, che in allegato al presente atto ne forma parte integrale e sostanziale;
- 1) Di dare atto che la spesa complessiva conseguente pari ad **€ 2.816,10** trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021/2023 al Cap. 960;
- 2) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente atto *sub lett. A*), allo scopo di regolare i rapporti tra Amministrazione e professionista incaricato, dando atto che l'incarico sarà formalizzato al momento della sottoscrizione del medesimo da ambo le parti;
- 3) Di dare mandato al Responsabile del servizio, di porre in essere tutti gli atti consequenti e necessari per l'esecuzione del presente deliberato, con espressa autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione di incarico in nome e per conto di questa Amministrazione Comunale;
- 4) Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000.

Per il Responsabile del Servizio
Il Vice Responsabile
F.to (Geom. Gabriele Di Ponzio)

PARERE FAVOREVOLE DI SUPPORTO IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL PREVENTIVO DI PARCELLA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano)

Disciplinare d'incarico per prestazioni professionali
(incarico legale)

CIG n. _____

Tra il Comune di Scurcola Marsicana (di seguito: "Comune"), in persona del Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Angelo Iannaccone, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Scurcola Marsicana in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5, a quanto infra facoltizzato in forza di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. _____ del (C.F. 00181730664) e della determinazione n. _____, in data _____;

E l'Avv. Isidori Isidoro del Foro dell'Aquila, con sede legale in L'Aquila, Via Strinella n. 114 – cap 67100, P.I. n. 01755390661 – C.F. SDR SDR 73C04 A345 T,

Premesso:

- Che il Comune di Scurcola Marsicana deve costituirsi nel ricorso instaurato innanzi al Tar dell'Aquila, prot. n. 4368 del 20.07.2021, dalla società S.G.S. HOLDING SRL;
- Che con la citata deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. _____ è stato approvato il presente disciplinare di incarico professionale e si è provveduto a nominare per la rappresentanza e difesa di questo Ente nel giudizio in questione l'Avv. Isidori Isidoro del foro dell'Aquila;

Tutto ciò premesso,

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la costituzione avverso il ricorso intentato innanzi al Tar dell'Aquila, notificato con atto ns. prot. n. 4368 del 20.07.2021, dalla società S.G.S. HOLDING SRL, con sede in Ravenna, Via Matteucci n. 44, ha presentato ricorso innanzi al Tar dell'Aquila contro il Comune di Scurcola Marsicana e i Sigg. Garzia Achille e Panella Annamaria, per l'annullamento "del condono edilizio prot. n. 5571 del 13.08.2015 (pratica 4 anno 1994) rilasciato sulla scorta della domanda di sanatoria presentata dal ridetto Garzia Achille in data 31.12.1994 (prot. n. 9633) e relativa alla variazione di destinazione d'uso del sottotetto nell'immobile contrassegnato al foglio 16, particella 9 del Catasto Fabbricati del menzionato Comune e sito in Scurcola Marsicana (AQ), Via Tiburtina Valeria Km. 106,800 nonché di ogni altro atto antecedente, susseguito o comunque connesso con il provvedimento impugnato";

2. Il legale accetta, quale corrispettivo per l'espletamento del presente incarico, la somma complessiva linda di € **2.816,10** per diritti, onorari e spese, come da preventivo presentato in data 15.09.2021, prot. n. 5661/1,

sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite in misura maggiore di quanto fissato nel presente disciplinare, il legale nominato avrà diritto all'intera somma determinata dal giudice, che il Comune provvederà ad erogare solo a seguito di effettivo recupero ai danni della parte soccombente.

In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune entro i limiti del corrispettivo stabilito nel presente paragrafo.

Il corrispettivo come sopra determinato non è suscettibile di variazione in base alle attività poste in essere dal legale per il perfetto adempimento derivante dalla stipula del presente atto, ma si intende definito per l'intera prestazione che dovesse rendersi necessaria nello svolgimento del processo. Di conseguenza il legale non potrà richiedere al Comune ulteriori emolumenti per l'attività professionale prestata.

3. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione, dietro richiesta del legale incaricato e a seguito della trasmissione dell'atto di costituzione nel

giudizio in premissa, una somma pari al 20% del compenso pattuito (**€ 563,22**), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione sul complessivo importo impegnato di **€ 2.816,10**, a conclusione del procedimento innanzi al Tar dell'Aquila;

4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

5. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

7. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute dal legale, debitamente comprovate e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, nei limiti del preventivo di cui al punto 2).

8. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti del corrispettivo pattuito, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

9. Il legale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010. Ai sensi del comma 9-bis della citata disposizione il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

10. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
13. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
14. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, giusta art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, atteso che le prestazioni qui dedotte sono soggette ad IVA.

Scurcola Marsicana, lì _____

PER IL COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Geom. Angelo Iannaccone

IL PROFESSIONISTA

Avv. Isidori Isidoro

Approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano)

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Scurcola Marsicana, lì 17.09.2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to (Daniela Di Massimo)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 17.09.2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to (Daniela Di Massimo)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, senza reclami (ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' divenuta esecutiva in data _____ :

- ♦ **essendo stata dichiarata immediatamente esegibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;**
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Scurcola Marsicana, lì _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Daniela Di Massimo)